

UMAN²⁴

LA NEWSLETTER DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

2018
GENNAIO

PREVENZIONE INCENDI

Proroga attività ricettive
turistico-alberghiere

- La sicurezza antincendio dei silos
- Sicurtech Village 2017 - Un anno in tour
- Punto Norme



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

FEDERATA



ANIMA

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINI



IN COLLABORAZIONE CON

GRUPPO²⁴ORE

DALL'ASSOCIAZIONE

PREVENZIONE INCENDI – PROROGA ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE

Con la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 “Legge di Bilancio 2018” è stata disposta (comma 1122) la proroga al 30 giugno 2019 per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 ed in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012.

(Fonte: Uman24)

4

SICURTECH VILLAGE 2017 – UN ANNO IN TOUR

Partito nel 2013 da Napoli, SICURTECH Village – tour itinerante dedicato ai temi riguardanti la «cultura della sicurezza antincendio, le soluzioni e gli aspetti tecnico-normativi» promosso per far conoscere le più recenti innovazioni in materia – ha da poco concluso il quarto anno di tour e si sta avvicinando il momento della ripartenza.

(Fonte: Uman24)

5

NEWS

8

APPROFONDIMENTI

ANTINCENDIO

LA SICUREZZA ANTINCENDIO DEI SILOS

Il silo è un sistema di filtraggio e deposito degli sfridi di lavorazione del legno (segatura, polvere di levigatura ecc.) aspirati dai macchinari e trasportati, mediante un sistema ventilazione nella parte superiore del silo. Si tratta di un manufatto, generalmente metallico, costituito da una zona filtrazione posizionata nella parte superiore ed una zona deposito.

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Antincendio24”, 30 novembre 2017)

19

ANTINCENDIO

CONTENITORI-DISTRIBUTORI: LA NUOVA REGOLA TECNICA

La normativa di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro e nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, prevede la presenza di addetti antincendio e gestione emergenze. Tale funzione ha assunto nel tempo caratteristiche articolate, dal ruolo generico di primo intervento ad una maggiore specializzazione fino all’acquisizione di competenze per particolari attività (es. manifestazioni pubbliche, ospedali, centri commerciali ecc.).

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Antincendio24”, 14 dicembre 2017)

24

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - SENTENZA 5 GENNAIO 2018 n. 146

IL DATORE NON RISPONDE DELL'INFORTUNIO AL LAVORATORE CHE AGISCE IN MODO ARBITRARIO SENZA AVVERTIRE
(Giampaolo Piagnerelli, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Diritto”, 8 gennaio 2018)

30

RASSEGNA NORMATIVA

LA SELEZIONE DELLA G.U.R.I.

31

PUNTO NORME

LA NORMATIVA TECNICA

38

L'ESPERTO RISPONDE

40

CALENDARIO

GLI EVENTI E GLI INCONTRI UMAN DI FEBBRAIO 2018

41

Dall'Associazione

■ Prevenzione Incendi – Proroga attività ricettive turistico-alberghiere

Con la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 “Legge di Bilancio 2018” (G.U.R.I. n. 302, S.O., n. 62) del 29 dicembre 2017) è stata disposta (comma 1122) la proroga al 30 giugno 2019 per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (G.U.R.I. n. 95 del 26 aprile 1994) ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 (G.U.R.I. n. 76 del 30 marzo 2012).

Questo previa presentazione al competente Comando Provinciale VVF – entro il 1 dicembre 2018 – della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle prescrizioni (come disciplinate dalle specifiche regole tecniche):

- resistenza al fuoco delle strutture;
- reazione al fuoco dei materiali;
- compartimentazioni;
- corridoi;
- scale;
- ascensori e montacarichi;
- impianti idrici antincendio;
- vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- locali adibiti a deposito.

(Fonte: Uman24)

■ Sicurtech Village 2017 – Un anno in tour

Partito nel 2013 da Napoli, SICURTECH Village – tour itinerante dedicato ai temi riguardanti la «cultura della sicurezza antincendio, le soluzioni e gli aspetti tecnico-normativi» promosso per far conoscere le più recenti innovazioni in materia – ha da poco concluso il quarto anno di tour e si sta avvicinando il momento della ripartenza.

Toccate Napoli (2013), Firenze Roma e Padova (2014), Bari Catania e Milano (2015), Pescara Torino e Padova (2016), nel 2017 il tour ha fatto tappa a Roma, Ancona, Firenze, Bari e Milano.

E' stato un anno intenso, che forte dei numeri registrati, testimonia la bontà del lavoro e dell'impegno di tutti coloro che hanno creduto e credono in questo progetto.



La tappa di apertura ci ha regalato con un momento molto importante, la firma di un Protocollo d'Intesa tra il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e la Federazione ANIMA, alla presenza del Capo del Corpo – Ing. Gioacchino Giomi – e del Presidente UMAN – sig. Natale Mozzanica – in rappresentanza del Presidente ANIMA.



Un protocollo voluto per condividere esperienze e competenze nelle materie della sicurezza antincendio e volto alla promozione della cultura della sicurezza, allo sviluppo di attività e progetti volti alla prevenzione degli incidenti e alla diffusione di buone pratiche di carattere tecnico, organizzativo e formativo, coerenti alle evoluzioni normative ed alle nuove modalità di organizzazione del lavoro.

Tutte le giornate del SICURTECH Village, poi, hanno avuto un'unica parola d'ordine: rimanere al passo con le novità del settore.

E proprio questo è stato il leitmotiv che ha guidato gli interventi dei relatori che, partendo dal Codice di Prevenzione Incendi, si sono confrontati prendendo in esame i ruoli dei diversi attori della prevenzione incendi:

-le Istituzioni, che svolgono un ruolo guida nello sviluppo tecnico-normativo e regolamentare;

-i Professionisti, con il nuovo ruolo che hanno assunto con il rinnovamento della prevenzione incendi avviato con la pubblicazione del DPR151/2011;

-le Imprese specializzate, chiamate a realizzare, certificare e mantenere i sistemi antincendio.

In tutto questo, poi, non dobbiamo dimenticare gli approfondimenti specifici su determinate tecnologie di protezione attiva e passiva.



E' stato un anno intenso, ricco di soddisfazioni, e guardando alle tappe svolte crediamo di aver raggiunto l'obiettivo che SICURTECH Village si è posto: promuovere la conoscenza e il confronto.

E' da poco iniziato il 2018 e già la macchina organizzativa si sta riavviando, con tante novità all'orizzonte, a partire da un aumento del numero di tappe (da 4 a 6) per consentire ancora più capillarmente l'incontro e il confronto tra i protagonisti della sicurezza antincendio.



Un ringraziamento a tutti coloro che hanno vissuto SICURTECH Village in questi anni e...a presto a tutti coloro che interverranno al tour 2018!!!

Scopri di più su www.sicurtechvillage.com

I numeri di SICURTECH Village:

- 11.000 KM percorsi
- 200.000 professionisti contattati
- 8.000 iscritti
- 5.000 partecipanti
- 140 patrocini ricevuti
- 115 Collegi provinciali degli Ordini professionali coinvolti
- 70 ore formative per la prevenzione incendi erogate
- 246 CFP per la formazione obbligatoria erogati
- 34 forum realizzati
- 115 aziende partner del tour
- 105 relatori coinvolti



(Fonte: Uman24)

News

Ambiente

■ Nuove linee guida EMAS

Sulla G.U.U.E. n. 328 del 12 dicembre 2017 è stata pubblicata la Decisione (UE) 2017/2285 della Commissione del 6 dicembre 2017 che modifica le linee guida per l'utente che illustrano le misure necessarie per aderire a EMAS, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

La Decisione aggiorna e sostituisce le precedenti linee guida sulla base dell'esperienza acquisita attraverso la gestione di sistemi di ecogestione e audit ed in risposta all'esigenza di orientamenti supplementari quali la definizione della posizione geografica nell'ambito della definizione di un sito, le indicazioni in merito a come prendere in considerazione i documenti di riferimento settoriali e gli orientamenti relativi all'utilizzo di un metodo a campione per la verifica delle organizzazioni con più siti.

Con tali nuove linee guida la Commissione UE intende incoraggiare l'adesione volontaria all'EMAS fornendo una guida chiara per le aziende/organizzazioni, sia pubbliche che private, interessate a questo sistema per migliorarne la comprensione generale, indicando gli obblighi e le modalità per aderirvi ed applicarlo, offrendo esempi e istruzioni da seguire fase per fase, con l'obiettivo al contempo di armonizzarne l'attuazione in tutti gli Stati membri.

A riguardo si ricorda che il sistema EMAS è finalizzato a promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle aziende/organizzazioni mediante l'istituzione e l'applicazione da parte loro di sistemi di gestione ambientale, la valutazione delle prestazioni di tali sistemi, l'offerta di informazioni sulle prestazioni ambientali, un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessate e infine il coinvolgimento attivo del personale, aspetti che vengono affrontati all'interno delle linee guida.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Tecnici24", 10 gennaio 2018)

■ La guerra dei rifiuti: a fuoco 260 impianti

La cosiddetta "guerra dei rifiuti" è arrivata a 260 incendi gravi in tre anni in impianti di trattamento, selezione e riciclo dei rifiuti.

La settimana scorsa a Corteolona, nella Bassa pavese. Domenica sera è successo a un'accreditata azienda di Cairo Montenotte, sull'Appennino savonese, la Fc Riciclaggi. Sono i due incendi più recenti

che hanno colpito il settore dei rifiuti e spaventato chi vive vicino agli impianti.

Nel primo caso, Corteolona, l'incendio ha distrutto un capannone abbandonato in cui da mesi gli autocarri arrivavano carichi di rifiuti e ne ripartivano vuoti. Nel caso della notte fra domenica e lunedì, a Cairo Montenotte, è stata danneggiata un'azienda attiva nel settore della separazione e del riciclo di rifiuti.

Domani la commissione bicamerale d'inchiesta sul traffico dei rifiuti, la cosiddetta commissione parlamentare Ecomafie presieduta dalla deputata Chiara Braga, esaminerà la relazione finale sul fenomeno degli incendi agli impianti. «In questi mesi ci siamo resi conto che non si poteva più continuare a leggere questi eventi come episodi singoli ma di leggerli insieme come fenomeno», osserva Braga.

Che cosa conterrà la relazione? La parlamentare non anticipa i dati. Basti sapere che dei 260 eventi censiti dalle cronache il 40% è avvenuto in Alta Italia e che appena il 10% di essi riguarda la forma più primitiva del trattamento dei rifiuti, cioè la discarica. In altre parole il 90% degli incendi ha colpito impianti a tecnologia evoluta, specializzati nella selezione e nel riciclo, regolarmente autorizzati, ben inseriti nei flussi regolari di gestione dei rifiuti e di rigenerazione dei materiali ricuperabili.

I casi che hanno suscitato più paura fra i cittadini sono stati quelli di Pomezia (Roma) nella primavera 2017 e quelli di Mortara (Pavia) e Cinisello Balsamo (Milano) nell'ottobre scorso, eventi accompagnati dal balenare di fiamme altissime, dalla colonna di fumo nero fino al cielo, dall'aria irrespirabile.

Dai dati finora disponibili non sembra accertabile una mente unica, un intento criminale inequivocabile. Gli incendi sembrano dovuti a più motivi, a volte ad avarie comprovate, oppure sono effetto di incidenti del tutto involontari, ma in molti casi i danni testimoniano una cattiva gestione del ciclo dei rifiuti, problemi di mercato, inadeguatezze normative, difficoltà impiantistiche.

Ma infine in diversi incendi è evidente l'intenzione umana e l'evento criminale. Gran parte degli incendi sono avvenuti di notte oppure nei giorni di festa, quando c'è meno sorveglianza degli impianti, e in diversi casi le telecamere di sicurezza hanno potuto vedere il movimento di estranei.

A titolo di esempio, quello di domenica sera alla Fg Riciclaggi è solo il più recente di nove incendi che hanno interessato gli impianti di stoccaggio di rifiuti speciali o riciclabili in Liguria negli ultimi due anni. Lo stesso stabilimento di Cairo Montenotte era stato interessato dalle fiamme già nel 2015: in quel caso ad andare a fuoco erano stati alcuni container di rifiuti ingombranti all'esterno del capannone. «Nel corso dell'inchiesta parlamentare — anticipa la presidente Chiara Braga — la commissione ha effettuato una serie di interventi diretti, con diversi sopralluoghi sugli impianti interessati dagli incendi. Nella relazione sulla regione Lazio, abbiamo approfondito ampiamente il caso della Eco X di Pomezia. Abbiamo poi visitato in missione il comune di Vidor, in provincia di Treviso, Bedizzole, in provincia di Brescia, Mortara, in provincia di Pavia, e Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, tutti siti colpiti da incendi di impianti di trattamento rifiuti»

(Jacopo Giliberto, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Impresa e Territori”, 9 gennaio 2018)

■ Catastrofi: programma Ue per protezione civile con aerei antincendio

La Ue istituirà una riserva di risorse per gli interventi di protezione civile, che aiuterà gli Stati membri a reagire alle catastrofi, se le capacità nazionali si rivelano insufficienti. Si chiamerà “rescEu” e sarà dotata di aerei antincendio e sistemi di pompaggio dell'acqua.

Tutti i costi e le capacità di “rescEU” saranno interamente coperti da finanziamenti europei e la Commissione assicurerà il controllo operativo delle risorse, decidendo quando e come mobilitarle. E' questo uno degli aspetti centrali del piano Ue presentato dalla Commissione per rendere più efficace la reazione alle catastrofi naturali. Di “rescEu” faranno anche parte le squadre di ricerca e soccorso in ambiente urbano, gli ospedali da campo e le unità mediche di pronto intervento.

Nel 2017 le catastrofi naturali nella Ue hanno causato la morte di più di 200 persone. Dal 1980, oltre al pesante bilancio di vite umane, gli Stati membri hanno perso oltre 360 miliardi a causa dei fenomeni meteorologici estremi.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Radiocor Plus”, 12 dicembre 2017)



Antincendio e prevenzione

■ Griglie di ventilazione: pronta la nuova UNI EN 1364-5

La resistenza al fuoco dei materiali utilizzati nell'edilizia è sempre stato un aspetto fondamentale sia nella progettazione sia nella costruzione delle opere. In quest'ottica la nuova UNI EN 1364-5, specifica un metodo per la determinazione della resistenza al fuoco di griglie di ventilazione (ATG). È applicabile alle griglie di ventilazione destinate all'installazione in componenti di edifici (generalmente pareti, pavimenti o soffitti). L'orientamento di installazione delle griglie di ventilazione può essere verticale od orizzontale.

Il meccanismo di chiusura delle griglie di ventilazione può essere realizzato mediante l'espansione di materiale e/o dispositivi di chiusura meccanici o elettrici.

Inoltre, il metodo di prova è valido per le griglie di ventilazione resistenti al fuoco o per le griglie di ventilazione con caratteristiche di resistenza al fuoco e di tenuta al fumo.

La norma al suo interno cita i riferimenti normativi seguenti:

-UNI EN 1363-1 Prove di resistenza al fuoco - Parte 1: Requisiti generali;

-UNI EN 1363-2 Prove di resistenza al fuoco - Procedure alternative e aggiuntive;

-UNI EN ISO 13943 Sicurezza in caso di incendio - Vocabolario (ISO 13943).

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Tecnici24” 11 dicembre 2017)

■ Le dotazioni antincendio per le navi passeggeri

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo scorso 1° dicembre 2017 uno schema di decreto legislativo che introduce nuove norme di salute e sicurezza sul lavoro per le navi adibite al trasporto passeggeri.

Il provvedimento dà attuazione all'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 ed è volto a recepire nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Le nuove norme hanno l'obiettivo di prevenire e ridurre incidenti e sinistri in mare, migliorare la sicurezza nel settore del trasporto marittimo e prevenire l'inquinamento, attraverso una serie di regole costruttive da applicare alle navi, con particolar riguardo a:

- regole costruttive relative alla protezione contro il rumore;
- regole tecniche relative al timone e alla sua capacità operativa;
- caratteristiche delle serrande tagliafuoco e tagliafumo;
- caratteristiche dell'apparecchio autorespiratore ad aria compressa compreso negli equipaggiamenti da vigile del fuoco;
- previsioni circa la presenza a bordo di due apparecchi radiotelefonici, ricetrasmittenti portatili per ciascun vigile del fuoco;
- caratteristiche di resistenza al fuoco delle paratie e dei ponti, che devono tenere in considerazione il rischio di trasmissione del calore in corrispondenza delle intersezioni e delle estremità delle barriere termiche;
- caratteristiche tecniche delle condotte e degli impianti di ventilazione delle navi;
- piani e procedure per il recupero di persone dall'acqua.

Tra le varie disposizioni introdotte degna di nota è quella che prevede che le navi di stazza lorda pari o superiore a 1.600 tonnellate debbano essere costruite in modo da ridurre i livelli di rumore a bordo e proteggere il personale dai rumori conformemente al codice IMO relativo al livello acustico a bordo delle navi, adottato dal comitato per la sicurezza marittima con risoluzione MSC.337(91), come eventualmente emendato dall'IMO.

Si segnala inoltre l'introduzione di due importanti elementi definitivi.

Il primo riguarda la definizione di serranda tagliafuoco, ovvero del dispositivo montato in una condotta di ventilazione che in condizioni normali rimane aperto e consente il flusso nella condotta, mentre in caso di incendio viene chiuso al fine di prevenire il flusso nella condotta e limitare il passaggio del fuoco. All'uso della definizione di cui sopra possono essere associati i seguenti termini:

- per serranda tagliafuoco automatica si intende una serranda tagliafuoco che si chiude in modo indipendente in risposta all'esposizione ai prodotti della combustione;
- per serranda tagliafuoco manuale si intende una serranda tagliafuoco che è aperta o chiusa manualmente dall'equipaggio;
- per serranda tagliafuoco telecomandata si intende una serranda tagliafuoco che è chiusa dall'equipaggio mediante un comando collocato a una certa distanza dalla serranda controllata.

L'altra definizione introdotta è relativa alla serranda tagliafumo, ovvero un dispositivo montato in una condotta di ventilazione che in condizioni normali rimane aperto e consente il flusso nella condotta, mentre in caso di incendio viene chiuso al fine di prevenire il flusso nella condotta e limitare il passaggio del fumo e di gas caldi. Una serranda tagliafumo non è intesa a contribuire all'integrità di pareti divisorie parafiamma attraversate da una condotta di ventilazione. All'uso della definizione di cui sopra possono essere associati i seguenti termini:

- per serranda tagliafumo automatica si intende una serranda tagliafumo che si chiude in modo indipendente in risposta all'esposizione a fumo o gas caldi;
- per serranda tagliafumo manuale si intende una serranda tagliafumo che è aperta o chiusa manualmente dall'equipaggio; nonché per serranda tagliafumo telecomandata si intende una serranda tagliafumo che è chiusa dall'equipaggio mediante un comando collocato a una certa distanza dalla serranda controllata.

Viene poi previsto che le navi soggette al requisito di avere a bordo almeno un equipaggiamento da vigile del fuoco e costruite a partire dal 1° gennaio 2018 devono tenere a bordo almeno due apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti portatili per ciascun vigile del fuoco ai fini della comunicazione tra vigili del fuoco. Per le navi alimentate a GNL o le navi ro-ro da passeggeri con locali ro-ro o locali di categoria speciale chiusi, tali apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti portatili devono essere di tipo antideflagrante o intrinsecamente sicuri. Le navi costruite anteriormente al 1° gennaio 2018 devono conformarsi alle disposizioni della presente regola entro la data della prima visita di controllo periodica successiva al 1° luglio 2019.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Tecnici24”, 5 dicembre 2017)

■ **Da ENEA un brevetto per cemento eco-sostenibile ad alto isolamento termico**

Brevettato un innovativo processo basato sull'uso di lievito di birra e acqua ossigenata che consente di ottenere una tipologia di bio-cemento con elevate proprietà di isolamento termico e acustico e di resistenza al fuoco.

Il processo BAAC (Bio Aerated Autoclavated Concrete) è nato nei laboratori dei Centri ricerche ENEA di Trisaia, in Basilicata, specializzato nella chimica verde e le bioenergie, e di Casaccia, alle porte di Roma e consente di ridurre i costi di produzione e di ottenere un prodotto a maggiore sostenibilità rispetto ai tradizionali cementi “cellulari” aerati attualmente in commercio. Nel processo brevettato dall'ENEA, infatti, la polvere di alluminio - un agente aerante molto infiammabile che richiede stringenti misure di

sicurezza degli impianti - viene sostituita da lievito di birra miscelato con acqua ossigenata che consente di ottenere un prodotto tecnicamente molto leggero per la grande quantità di bolle d'aria al suo interno, lasciando però inalterate le caratteristiche meccaniche e fisiche del materiale cementizio.

I vantaggi economici e di sostenibilità ambientale derivano dall'abbattimento delle spese energetiche e dei costi indiretti connessi alla gestione dell'impianto ai fini della sicurezza e dalla riduzione del numero dei componenti "addizionali" come la calce e il gesso.

"Questa innovazione di processo è ancora di nicchia, ma presenta grandi potenzialità; infatti, le nostre attività di sperimentazione hanno suscitato l'interesse dei soggetti coinvolti nella filiera produttiva del cemento cellulare che hanno voluto contribuire fornendoci gratuitamente le materie prime", spiega Piero De Fazio della Divisione "Bioenergie, Bioraffinerie e Chimica Verde" presso il Centro Ricerche ENEA della Trisaia.

"La formulazione di questa innovativa versione del cemento aerato autoclavato è stata possibile anche grazie alla collaborazione tra le competenze di chimica verde dei ricercatori di Trisaia e quelle dei sistemi in vitro ed in vivo dei ricercatori di Casaccia", sottolinea Giorgio Leter del Laboratorio "Biosicurezza e Stima del rischio" presso il Centro Ricerche ENEA della Casaccia.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da "Tecnici24" 21 novembre 2017)

Sicurezza

■ Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

Con d.m. 1° dicembre 2017 il Ministero del Lavoro ha adottato il Quindicesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del d.m.11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il Decreto si compone di sei articoli.

All'**articolo 1** (Rinnovo delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati) è rinnovata l'iscrizione per i soggetti che hanno tempestivamente e regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione di cui al d.m. 11 aprile 2011 ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria.

L'**articolo 2** (Rinnovo delle iscrizioni) rinnova l'iscrizione con sospensione parziale dell'abilitazione per i soggetti che hanno tempestivamente e regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione, di cui al Decreto interministeriale 11/04/2011, ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria con esito parzialmente favorevole.

L'**articolo 3** (Variazione delle abilitazioni) apporta le variazioni alle iscrizioni già in possesso, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti mentre l'**articolo 4** (Variazione delle abilitazioni) stabilisce le variazioni alle iscrizioni già in possesso sulla base delle richieste pervenute nei mesi

precedenti.

Con l'**articolo 5** (Iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati) è decretato l'inserimento ex novo, della società ivi indicata, nell'elenco dei soggetti abilitati mentre con l'articolo 5 (Elenco dei soggetti abilitati) si specifica che con il Decreto si adotta l'elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il d.m. n. 78 del 20 settembre 2017.

All'**articolo 6** (Obblighi dei soggetti abilitati), sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.

Nello specifico viene previsto che i soggetti abilitati siano tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, nonché i seguenti dati: regime di effettuazione della verifica (affidamento diretto da parte del datore di lavoro o da parte del titolare della funzione), data del rilascio, data della successiva verifica periodica, datore di lavoro, tipo di attrezzatura con riferimento all'allegato VII del D.Lgs. 81/08, costruttore, modello e numero di fabbrica o di matricola e per le attrezzature certificate CE da parte di Organismi Notificati il relativo numero di identificazione. Tali soggetti devono inoltre conservare per un periodo non inferiore a dieci anni, tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica.

Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione.

Tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica sono conservati a cura del soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'Idoneità dei soggetti abilitati. Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto che i soggetti abilitati intendono operare deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si esprime sulla ammissibilità della variazione comunicata.

L'elenco adottato in allegato al d.m. 1° dicembre 2017 - "Elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato VII del Decreto legislativo n. 81/2008" - sostituisce integralmente il precedente elenco adottato con il d.m. 20 settembre 2017.

Deve essere rammentato, in proposito, che, in virtù del decreto interministeriale 11 aprile 2011, il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nella successiva Tabella I a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati.

Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le predette verifiche comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la

loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

Tabella I
Verifiche di attrezzature e periodicità

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	Verifica biennale
Ponti sospesi e relativi argani	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica triennale
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm.	Verifica annuale
Carrelli semoventi a braccio telescopico	Verifica annuale
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne	Verifica biennale
Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo	Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifiche triennali
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento: biennale
Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.	Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento: quadriennale
Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento: quinquennale
Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento: quinquennale
Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento: quinquennale
Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento: triennale
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento: quadriennale
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento: biennale
Generatori di vapor d'acqua	Visita interna: biennale

	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS ≤ 350 °C	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento: quinquennale
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 °C	Verifica di integrità: decennale
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW	Verifica quinquennale

L'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati ha validità quinquennale a decorrere dalla data di abilitazione. Con l'iscrizione, il soggetto abilitato si impegna al rispetto dei termini previsti dall'articolo 2, comma 1, del d.m. 11 aprile 2011. Tale norma dispone che l'INAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

L'iscrizione nell'elenco può essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo dell'esame della documentazione di rinnovo.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Sicurezza24”, 14 dicembre 2017)

Approfondimenti

Antincendio


La sicurezza antincendio dei silos

(Dario Zanut, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da “Antincendio24”, 30 novembre 2017)

Il silo è un sistema di filtraggio e deposito degli sfridi di lavorazione del legno (segatura, polvere di levigatura ecc.) aspirati dai macchinari e trasportati, mediante un sistema ventilazione nella parte superiore del silo.

Si tratta di un manufatto, generalmente metallico, costituito da una zona filtrazione posizionata nella parte superiore ed una zona deposito.

19



L'incendio all'interno di silos è un evento molto comune nell'industria del legno.

È causato dai corpi caldi presenti nel circuito di aspirazione, generati durante la lavorazione.

Si sviluppa velocemente nella parte superiore del silo, nella zona filtrazione (filtri a manica) in cui le caratteristiche delle polveri (granulometria) favoriscono l'innesco. Spesso la prima fase consiste in una deflagrazione, dovuta ad un innesco di un concentrazione esplosiva.

Successivamente e rapidamente la combustione si trasmette a tutta la batteria filtrante ed alla zona accumulo del materiale.

L'intervento di spegnimento è attuato in più fasi: una prima fase di controllo e spegnimento, che interessa le zone alte dei silos ed una seconda fase di svuotamento, smassamento e minuto spegnimento del materiale in deposito.

L'azione di spegnimento richiede molta attenzione poiché in ogni fase si possono creare polveri che in presenza di innesco danno luogo ad una fiammata (flash-fire).



La sicurezza antincendio

La sicurezza antincendio per i silos prevede diverse azioni di prevenzione e protezione, finalizzate principalmente a garantire la limitazione dei danni e favorire l'azione di estinzione, ed in particolare:

1. Sistemi rilevazione ed intervento precoce

Il principale intervento di prevenzione consiste nella rilevazione precoce di corpi caldi, con il loro isolamento e/o raffreddamento.

Un impianto di rivelazione e spegnimento scintille è molto efficace contro il pericolo d'incendio e di esplosione, in quanto riconosce sin dall'inizio l'innesco nella via di trasporto, eliminandolo senza interruzione della produzione.

Si tratta di sistemi rivelazione della radiazione infrarossa emessa anche attraverso strati di polvere ed in densi flussi di prodotto. Immediatamente dopo la rivelazione di scintille, viene attivato un impianto di spegnimento di uno o più ugelli, che producono una nebbia fine che copre l'intera sezione della condotta di aspirazione. Scintille e corpi caldi vengono a trovarsi nella nebbia d'acqua e vengono definitivamente spenti.

L'installazione degli ugelli è in funzione della velocità di trasporto, in genere si aggira tra i 6 e gli 8 metri dietro il rivelatore di scintille.

Per garantire affidabilità, il sistema deve essere correttamente progettato. Deve essere compatibile con le velocità di aspirazione, lunghezza e percorsi del circuito, la temperatura del corpo caldo. Il processo di spegnimento è influenzato dal diametro della tubazione, dalla tipologia e densità del materiale trasportato e dalla velocità di trasporto.

2. Scaricare la sovrappressione provocata dall'esplosione

In un silo di sfridi di legno, la esplosione delle polveri è possibile che avvenga in diverse fasi: la fase iniziale che precede l'incendio e/o le fasi di movimentazione e/o spegnimento.

Con applicazione di superfici di sfogo (venting) posizionate nelle zone alte, distanti dalla presenza di persone, è possibile il rilascio della sovrappressione da esplosione.

Le superfici di sfogo che possono essere costituite da membrane di rottura o portelloni richiudibili (cd portelloni antiscoppio). La superficie delle singole aperture e complessiva deve essere valutata con metodi riconosciuti ed in particolare:

-UNI EN 14491 - Sistemi di protezione mediante sfogo dell'esplosione di polveri;

-NFPA 68 Guide for Venting of Deflagrations.

3. Controllare l'incendio

Il controllo dell'incendio si ottiene mediante l'installazione di impianto spegnimento a diluvio (spray) a comando e controllo manuale dall'esterno.

La valvola di azionamento deve essere collocata in posizione sempre accessibile, protetto dal e da sollecitazioni meccaniche e segnalata.

L'impianto può essere integrato con attacco per autopompa VF, che consente di immettere acqua direttamente da autopompa VF o altra risorsa idrica.

Il sistema deve essere posizionato a protezione:

-della zona alta (filtrazione);

-della zona deposito;

-nella zona di scarico esterna.

Per l'impianto potranno essere utilizzate le norme UNI CEN/TS Installazioni fisse antincendio - Sistemi spray ad acqua - punto 5.2.2 - Industria del legno, che considera i sili per trucioli di legno.

I parametri previsti sono:

-Durata minima della protezione 30 minuti;

-Densità minima di progetto: 5 mm/min;

-Distanza tra sprinkler rilevatori: 3,75 m.

È molto importante una gestione oculata dell'erogazione, per non appesantire e/o inumidire troppo la massa legnosa, che potrebbe rendere difficile lo scarico. In tal senso dovranno essere redatte procedure di intervento con relativo addestramento del personale antincendio aziendale.

4. Garantire l'avvicinamento dei mezzi di soccorso e l'intervento efficace dei Vigili del Fuoco

Dovranno essere forniti gli spazi e le risorse idriche necessarie alle operazioni di spegnimento. In tal senso deve essere posizionato un idrante a colonna da utilizzarsi per il rifornimento dei VF e/o per collegamento diretto con tubazioni antincendio.

5. Garantire lo scarico in sicurezza

Deve essere garantita la possibilità di rimuovere e scaricare il materiale depositato in sicurezza, con sistema di scarico che impedisca la formazione di nubi.

I riferimenti normativi

-NFPA 68 - Guide for venting of deflagrations;

-Nota ispettorato regionale VF Veneto prot.n.3479/coll del 26.09.1989 – Prevenzione Incendi Silos;

-D.Lgs. 81/08 - titolo XI - protezione da atmosfere esplosive;

-Norma italiana CEI 31-52 - classificazione dei luoghi dove sono o possono essere presenti polveri combustibili;

-Norma italiana CEI 31-56 guida all'applicazione della norma CEI EN 50281-3 (CEI 31-52) "classificazione dei luoghi dove sono o possono essere presenti polveri combustibili";

-norma UNI-EN 1127-1 - prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione. Concetti fondamentali e metodologia;

-Direttiva ATEX 99/92/CE D.lgs. 12 giugno 2003, n. 233;

-Prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive.

Contenitori-distributori: la nuova regola tecnica

(Dario Zanut, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da “Antincendio24”, 14 dicembre 2017)

Il contenitore-distributore è un sistema di distribuzione carburanti, rimovibile o fisso, destinato a contenere ed erogare carburante liquido di categoria C (generalmente gasolio), di capacità geometrica limitata fino a 9 m³.

Si configura come attività soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco, ricompresa nell'allegato al d.P.R. 151/11 al punto 13.1A (Impianti di distribuzione carburanti liquidi Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 m³, con punto di infiammabilità superiore a 65 °C).

Utilizzati dagli anni '90, i contenitori distributori sono stati oggetto di normative che si sono stratificate nel tempo, con la necessità di un riordino ed aggiornamento.



Con il d.m. 22 novembre 2017, pubblicato nella GU n. 285 del 6 dicembre 2017 è stata adottata la regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C, abrogando le previgenti disposizioni riguardanti l'attività.

Il Decreto è articolato in 6 articoli (Campo di applicazione, Obiettivi, Disposizioni tecniche, Applicazione delle disposizioni tecniche, Impiego di prodotti uso antincendio, Disposizioni finali). In particolare si segnala l'art. 4 (Applicazione delle disposizioni tecniche) in cui si precisa che il Decreto si applica ai contenitori-distributori di nuova installazione e a quelli esistenti, ad eccezione delle attività già in possesso di autorizzazione, di Certificato Prevenzione Incendi in corso di validità o in caso siano pianificati o in corso interventi di adeguamento già approvati con parere di conformità dai VVF.

La normativa tecnica

La normativa tecnica è descritta nell'allegato 1: Regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburanti liquidi di categoria C, ed articolata in 9 punti.

1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.

Il punto formula le definizioni particolari:

Liquido combustibile di categoria C: Liquido avente un punto di infiammabilità da oltre 65° C sino a 125° C. Rientrano nella categoria C anche i liquidi combustibili con punto di infiammabilità inferiore a 65°C, ma non sotto i 55°C, purché la prova del grado di infiammabilità sia completata da una prova di distillazione frazionata, nella quale non si dovrà avere, a 150° C, più del 2 per cento di distillato, ricercato con i metodi e le apparecchiature d.m. 31 luglio 1934.

Contentore-distributore: Complesso di attrezzature, installate fuori terra, costituito da serbatoio, idoneo a contenere carburante liquido di categoria C, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, collegato ad apparecchiatura per l'erogazione del liquido-contenuto, il termine è equivalente a quello di contenitore-distributore rimovibile o contenitore-distributore mobile già utilizzato nel decreto del DM 19 marzo 1990;

Deposito di distribuzione: Insieme dei contenitori-distributori di liquidi combustibili di categoria C;

Capacità geometrica di un contenitore-distributore: Volume geometrico interno del serbatoio del contenitore-distributore;

Capacità complessiva dei depositi di distribuzione: Quantità massima di carburante liquido di categoria C che può essere detenuta in più depositi di distribuzione, presenti presso l'attività.

2. Capacità del contenitore-distributore e del deposito di distribuzione.

2.1. La capacità geometrica massima del contenitore-distributore è fissata in 9 m³.

2.2. La capacità complessiva del deposito di distribuzione non può essere superiore a 9 m³. Tale capacità può essere ottenuta anche con più contenitori-distributori la cui distanza reciproca deve essere almeno pari a 0,8 m.

2.3. Nell'ambito di una attività possono essere installati più depositi di distribuzione, nel rispetto della distanza di sicurezza interna di cui al successivo punto 5.1, lettera a), per una capacità complessiva non superiore a 45 m³.

3. Accesso all'area.

3.1. Ai mezzi dei Vigili del fuoco deve essere garantita la possibilità di avvicinamento ai contenitori-distributori, per esigenze di soccorso.

4. Criteri di installazione e caratteristiche costruttive.

4.1.1 contenitori-distributori ed i relativi dispositivi e componenti devono essere costruiti ed installati secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente.

A tal fine, il serbatoio può essere:

a) a doppia parete e con sistema di monitoraggio continuo dell'intercapedine; le pareti dei serbatoi possono essere:

- a.1 entrambe metalliche, con la parete esterna con protezione anticorrosione;
- a.2 parete interna metallica ed esterna con altro materiale non metallico, ma di classe A1 di reazione al fuoco, purché idoneo a garantire la tenuta dell'intercapedine tra le pareti;
- a.3 entrambe le pareti in materiale non metallico, ma di classe A1 di reazione al fuoco, purché resistenti alle sollecitazioni meccaniche ed alla corrosione;
- a.4 parete interna non metallica ma di classe A1 di reazione al fuoco, ed esterna in metallo, con protezione anticorrosione;

b) a parete singola con:

b.1 parete metallica con protezione anticorrosione;

b.2 parete in materiale non metallico ma di classe A1 di reazione al fuoco.

Nei casi b.1 e b.2, il deposito di distribuzione dovrà essere posizionato all'interno di un bacino di contenimento di capacità non inferiore al 110% del volume del deposito di distribuzione stesso, in grado di contenere le eventuali perdite dai serbatoi del deposito e di idonee caratteristiche meccaniche.

4.2 I contenitori-distributori possono essere messi in opera se muniti di:

a) dichiarazione di conformità CE per i componenti, ai sensi delle disposizioni comunitarie applicabili, e di approvazione di tipo, ai sensi del DM 31 luglio 1934;

b) manuale di installazione, uso e manutenzione;

c) targa di identificazione, punzonata in posizione visibile, riportante:

- il nome e l'indirizzo del costruttore;
- l'anno di costruzione ed il numero di matricola;
- la capacità geometrica, lo spessore ed il materiale del serbatoio;
- la pressione di collaudo del serbatoio;
- gli estremi dell'atto di approvazione.

4.3 I contenitori-distributori devono essere installati esclusivamente su spazio scoperto al di fuori delle zone in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

4.4 È vietata l'installazione su rampe carrabili, su terrazze e comunque su aree sovrastanti luoghi chiusi.

4.5 I contenitori-distributori devono essere installati in piano ed essere protetti da idonea difesa fissa atta ad impedire urti accidentali.

4.6 I contenitori-distributori provvisti di bacino di contenimento devono essere dotati di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale incombustibile ad eccezione del caso in cui siano inseriti in box prefabbricato di cui al punto 4.10.

4.7 I contenitori-distributori devono essere saldamente ancorati al terreno per evitare spostamenti durante il riempimento e l'esercizio.

4.8 Lo sfiato del tubo di equilibrio deve essere adeguatamente dimensionato, sfociante ad almeno 2,40 m dal piano di calpestio, dotato di apposito dispositivo tagliafiamma e posto ad una distanza di 1,5 m dai fabbricati o dai depositi di materiale combustibile e/o infiammabile; nel caso di box prefabbricato di cui al punto 4.10 tale tubo di equilibrio deve sfociare all'esterno, mantenendo le medesime caratteristiche sopra riportate.

4.9 Il grado di riempimento dei contenitori-distributori deve essere non maggiore del 90% della capacità geometrica degli stessi; a tal fine deve essere previsto un apposito dispositivo limitatore di carico.

4.10 Sono ammessi contenitori-distributori inseriti in appositi box prefabbricati incombustibili, assicurando una distanza dalle pareti tale da garantire l'accessibilità per le operazioni di manutenzione ed ispezione. I box devono essere dotati di una o più aperture permanenti di aerazione la cui superficie non deve essere inferiore ad 1/30 di quella in pianta; è consentita la protezione delle aperture di aerazione con grigliati metallici, reti e/o alette antipioggia a condizione che non venga ridotta la superficie netta di aerazione prevista.

5. Distanze di sicurezza.

5.1. I contenitori-distributori devono osservare le seguenti distanze minime di sicurezza esterne ed interne da:

a) fabbricati, eventuali fonti di accensione, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili non ricompresi tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'allegato I del d.P.R. 151/11: 5 m;

b) fabbricati e/o locali destinati anche in parte a civile abitazione, esercizi pubblici, collettività, luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'allegato I del D.P.R. 151/11: 10 m;

c) linee ferroviarie e tranviarie, fatta salva in ogni caso l'applicazione di specifiche disposizioni emanate in proposito: 15 m;

d) proiezione verticale di linee elettriche che superano i seguenti limiti: 1000 V efficaci per corrente alternata, 1500 V per corrente continua: 6 m.

5.2. Nel caso di contenitori-distributori installati all'interno di scali ferroviari o stazioni ferroviarie, per il rifornimento di locomotori, la distanza di cui al punto 5.1 lettera c) deve intendersi quale distanza di sicurezza esterna. In tal caso è necessario garantire il rispetto della distanza di cui al punto 5.1 lettera a) anche rispetto alle aree accessibili al pubblico.

5.3. I contenitori-distributori devono osservare una distanza di protezione di almeno 3 m.

5.4. Le distanze di sicurezza di cui ai punti precedenti devono essere osservate anche per i contenitori-distributori inseriti in box prefabbricato di cui al punto 4.10; in tal caso le distanze sono misurate rispetto al perimetro esterno del medesimo box.

5.5. Le distanze di sicurezza di cui ai precedenti punti possono essere ridotte fino alla metà mediante interposizione di elementi di separazione aventi caratteristiche di resistenza al fuoco EI 60 e con le dimensioni di seguito indicate:

a) altezza: pari a quella del contenitore-distributore più alto maggiorata di 0,5 m;

b) lunghezza: pari alla dimensione maggiore dei contenitori-distributori più vicini a seconda dell'orientamento degli stessi, maggiorata di 0,5 m.

6. Altre misure di sicurezza.

6.1. I contenitori-distributori devono essere contornati da un'area, avente ampiezza non minore di 3 m, completamente sgombra da materiali di alcun genere e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio.

6.2. Appositi cartelli fissi, ben visibili, devono segnalare il divieto di avvicinamento ai contenitori-distributori da parte di estranei e quello di fumare ed usare fiamme libere. La segnaletica di sicurezza deve rispettare le prescrizioni del D.lgs. 81/08.

6.3. Apposito cartello fisso deve indicare le norme di comportamento e i recapiti telefonici dei Vigili del fuoco, da contattare in caso di emergenza, nonché il recapito telefonico della ditta eventualmente responsabile della gestione e della manutenzione del contenitore-distributore.

6.4. Il contenitore-distributore deve essere dotato di misure di sicurezza atte ad evitare l'accesso, da parte di estranei, ai dispositivi di sicurezza e controllo dello stesso.

7. Impianto elettrico e messa a terra.

7.1. Gli impianti e le apparecchiature elettriche, ove presenti, devono essere realizzati ed installati in conformità a quanto previsto dalla legge 1° marzo 1968, n. 186 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008 n. 37, ove applicabile.

7.2. Il contenitore-distributore deve essere dotato di dispositivo di blocco dell'erogazione che intercetti l'alimentazione elettrica al motore del gruppo erogatore in caso di basso livello carburante nel serbatoio.

7.3. Il contenitore-distributore deve essere provvisto di idonea messa a terra.

8. Estintori.

8.1. In prossimità di ogni contenitore-distributore deve essere garantita la presenza di almeno due estintori portatili con capacità estinguente non inferiore a 21A-89B. Nel caso in cui la capacità complessiva del deposito di distribuzione sia superiore a 6 m³, deve essere garantita anche la presenza di un estintore carrellato con capacità estinguente non inferiore a B3, raggiungibile con un percorso effettivo non superiore a 20 m rispetto al contenitore-distributore più lontano.

9. Norme di esercizio.

9.1. L'esercizio e la manutenzione del contenitore-distributore devono essere effettuati secondo la regola dell'arte ed essere condotti in accordo alla regolamentazione vigente ed a quanto indicato nelle norme tecniche pertinenti e nel relativo manuale d'uso e manutenzione.

9.2. Il manuale d'uso e manutenzione del contenitore-distributore è predisposto dall'installatore o dal fabbricante, anche sulla base dei dati forniti dai fabbricanti dei componenti installati ed è fornito al responsabile dell'attività

9.3. Devono essere rispettate le seguenti norme di esercizio:

a) Il responsabile dell'attività deve garantire, nel tempo, l'assenza di perdite e l'efficienza delle apparecchiature a corredo del contenitore-distributore stesso; rispettare e far rispettare i divieti per le aree al contorno del contenitore-distributore.

b) Il personale addetto al rifornimento deve essere adeguatamente formato sull'uso del contenitore-distributore e deve essere in grado di adottare le misure di lotta antincendio e gestione delle emergenze che possono verificarsi.

c) Il personale addetto al riempimento del deposito-distributore deve osservare le norme che regolano il trasporto delle merci pericolose secondo la disciplina vigente dell'ADR; il medesimo personale non deve, inoltre, dare inizio alle operazioni di riempimento se riscontra l'assenza delle condizioni per operare in sicurezza e senza danni per l'ambiente.

In particolare, prima di iniziare le operazioni, deve:

c.1 assicurarsi della quantità di prodotto che il deposito-distributore può ricevere;

c.2 effettuare il collegamento equipotenziale tra l'autocisterna ed il punto di riempimento;

d) La distribuzione del gasolio non deve avere luogo se non dopo l'arresto del motore del veicolo;

e) È vietato fumare e/o accendere fiamme libere entro un raggio di 3 metri dal contenitore-distributore;

f) Mantenere pulito e lavare frequentemente il suolo, intorno al contenitore-distributore;

g) Verificare, almeno una volta l'anno, che la rete metallica dell'estremità superiore del tubo di equilibrio del serbatoio, sia in buono stato;

h) Il contenitore-distributore deve essere movimentato scarico;

i) Adeguata cartellonistica di sicurezza deve indicare i divieti e le misure di esercizio sopra indicate.

Giurisprudenza

30

Corte di cassazione - Sezione lavoro - Sentenza 5 gennaio 2018 n. 146

Il datore non risponde dell'infortunio al lavoratore che agisce in modo arbitrario senza avvertire

(Giampaolo Piagnerelli, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Diritto”, 9 gennaio 2018)

“Alla stregua dell'articolo 2087 del Cc non è ipotizzabile a carico dell'imprenditore un obbligo di sicurezza e prevenzione anche in relazione a condotte del dipendente che pur non rientranti nella nozione di inopinabilità e di abnormità, siano state poste in essere successivamente al compimento della prestazione lavorativa richiesta, perché non rientranti nella suddetta prestazione e perché effettuate senza darne allo stesso preventiva comunicazione secondo le direttive impartite. Corollario di tale principio è che la parte datoriale non incorre nella responsabilità di cui alla norma civilistica per non avere fornito le attrezzature necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore nello svolgimento della non prevista prestazione né di non avere esercitato il controllo sulla conseguente esecuzione nel rispetto dei paradigmi di sicurezza legislativamente richiesti”.

La vicenda - Questo il principio di diritto espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 146/2018. La Corte si è trovata alle prese con una vicenda in cui un lavoratore aveva subito un infortunio cadendo a terra dalla scala, perché, in precarie condizioni di stabilità, aveva voluto comunque tagliare un ramo che poggiava su un cavo elettrico. I giudici di merito e anche la Cassazione hanno rilevato come in questi casi debba essere esaminato il comportamento del lavoratore, perché la decisione è frutto di una scelta assolutamente arbitraria. Anche perché, se così non fosse, il datore sarebbe sempre e comunque responsabile per azioni del prestatore anche se dettate da eccessiva spregiudicatezza che nulla hanno a che vedere con la best practice e con i vari mezzi di sicurezza messi a disposizione dall'imprenditore.

L'alternativa - Nel caso concreto, infatti, l'episodio non sarebbe accaduto se il prestatore avesse fatto presente la situazione ai responsabili. In quel caso il datore avrebbe provveduto a mettere a disposizione una piattaforma aerea che avrebbe molto probabilmente scongiurato l'accaduto. La Corte così ha rigettato il ricorso del lavoratore.

Rassegna normativa

(G.U. 12 gennaio 2018, n. 9)



Sicurezza

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 settembre 2017

Modello di dichiarazione ai fini del certificato comunitario per l'abilitazione alla navigazione nelle acque nazionali interne navigabili.

(G.U. 25 novembre 2017, n. 276)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

DECRETO 16 novembre 2017

Istituzione del corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al Codice IGF. (Decreto n. 875/2017).

(G.U. 2 dicembre 2017, n. 282)

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 173

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 216/2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE.

(G.U. 5 dicembre 2017, n. 284)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2017

Nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.

(G.U. 5 dicembre 2017, n. 284)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 novembre 2017

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C.

(G.U. 6 dicembre 2017, n. 285)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 novembre 2017

Integrazioni e modifiche al decreto 17 marzo 2017 recante l'approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2017.

(G.U. 14 dicembre 2017, n. 291)

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

COMUNICATO

Avviso pubblico ISI 2017 - Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

(G.U. 20 dicembre 2017, n. 296)

LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

(G.U. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O., n. 62)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 dicembre 2017

Requisiti dei distributori degli impianti di benzina, attrezzati con sistemi di recupero vapori.
(G.U. 05 gennaio 2017, n. 4)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 22 dicembre 2017

Modifica del decreto 18 settembre 1975, recante: «Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle scale mobili in servizio pubblico.».

(G.U. 05 gennaio 2017, n. 4)



Ambiente

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 7 novembre 2017

Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati.

(G.U. 18 novembre 2017, n. 270)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2017

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dall'8 al 30 giugno 2016 nel territorio delle Province di Bergamo e di Sondrio.

(G.U. 20 novembre 2017, n. 271)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2017

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016 nel territorio delle Province di Crotone e Reggio Calabria e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel territorio delle Province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e dei Comuni di Longobucco, Oriolo e Trebisacce in Provincia di Cosenza e di Vazzano in Provincia di Vibo Valentia.

(G.U. 20 novembre 2017, n. 271)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 ottobre 2017

Approvazione del Programma di misure, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, relative alla definizione di strategie per l'ambiente marino.

(G.U. 23 novembre 2017, n. 274)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 20 novembre 2017

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 489).

(G.U. 28 novembre 2017, n. 278)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 2 novembre 2017

Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata. Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, all'ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017, all'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, all'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, all'ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017, all'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017, all'ordinanza n. 37 dell'8 settembre 2017 ed all'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017. (Ordinanza n. 41).

(G.U. 30 novembre 2017, n. 280)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 14 novembre 2017

Disciplina degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici, ai sensi dell'articolo 24, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. (Ordinanza n. 42).

(G.U. 30 novembre 2017, n. 280)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 novembre 2017

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico verificatosi il giorno 12 novembre 2017 nel territorio della Repubblica islamica dell'Iran e della Repubblica dell'Iraq.

(G.U. 1 dicembre 2017, n. 281)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 novembre 2017

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Piemonte.

(G.U. 5 dicembre 2017, n. 284)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 novembre 2017

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 30 luglio all'8 agosto 2017 nel territorio dei Comuni di Antey-Saint-André, di Bionaz, di Brissogne, di Brusson, di Courmayeur, di Morgex, di Ollomont, di Oyace, di Pollein, di Rhêmes-Notre-Dame, di Rhêmes-Saint-Georges, di Saint-Vincent e di Valtournenche nella Regione autonoma Valle d'Aosta. (Ordinanza n. 492).

(G.U. 11 dicembre 2017, n. 288)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 novembre 2017

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in Provincia di Livorno. (Ordinanza n. 491).

(G.U. 12 dicembre 2017, n. 289)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO**

Delibera dell'Albo nazionale gestori ambientali del 28 novembre 2017

(G.U. 12 dicembre 2017, n. 289)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 23 novembre 2017

Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica.

(G.U. 14 dicembre 2017, n. 291)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 23 novembre 2017

Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica.

(G.U. 15 dicembre 2017, n. 292)

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 183

Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170.

(G.U. 16 dicembre 2017, n. 293)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 7 novembre 2017, n. 186

Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide.

(G.U. 18 dicembre 2017, n. 294)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 dicembre 2017

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Provincia autonoma di Trento.

(G.U. 19 dicembre 2017, n. 295)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 dicembre 2017

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Toscana.

(G.U. 19 dicembre 2017, n. 295)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 2017

Ulteriore stanziamento in relazione all'evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017.

(G.U. 20 dicembre 2017, n. 296)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 2017

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2017 nel territorio delle Province di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena.

(G.U. 20 dicembre 2017, n. 296)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 2017

Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio delle Province di Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nei giorni dal 12 al 14 ottobre, il 4 e 5, l'11 e 12 ed il 14 e 15 novembre 2014 per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni.

(G.U. 20 dicembre 2017, n. 296)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 dicembre 2017

Modifica delle percentuali minime di obbligo di immissione in consumo relativamente ai biocarburanti e ai biocarburanti avanzati.

(G.U. 23 dicembre 2017, n. 299)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2017

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di gennaio 2017 nel territorio della Regione Molise.

(G.U. 28 dicembre 2017, n. 301)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2017

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio della Regione Basilicata.

(G.U. 28 dicembre 2017, n. 301)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2017

Ulteriore stanziamento in relazione degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.

(G.U. 28 dicembre 2017, n. 301)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2017

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2018.

(G.U. 30 dicembre 2017, n. 303, S.O., n. 64)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2017

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017, nel territorio della Regione Veneto.

(G.U. 02 gennaio 2017, n. 1)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2017

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio delle Province di Parma, di Piacenza, di Bologna, di Ferrara, di Forlì-Cesena, di Modena, di Ravenna, di Reggio Emilia e di Rimini.

(G.U. 02 gennaio 2017, n. 1)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 8 novembre 2017

Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

(G.U. 03 gennaio 2017, n. 2)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 20 dicembre 2017

Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.

(G.U. 03 gennaio 2017, n. 2)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 28 dicembre 2017

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in provincia di Livorno.

(Ordinanza n. 494).

(G.U. 08 gennaio 2017, n. 5)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMUNICATO

Comunicato di rettifica relativo alla delibera 18 dicembre 2017, recante: «Rideterminazione degli importi, di cui alle delibere del 29 dicembre 2016 e del 16 giugno 2017, riconosciuti ai soggetti privati con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Marche».

(G.U. 08 gennaio 2017, n. 5)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2017

Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013, tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014, nonché l'8 luglio ed il 4 agosto 2015 per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni.)

(G.U. 11 gennaio 2017, n. 8)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2017

Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della regione Toscana per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni.

(G.U. 11 gennaio 2017, n. 8)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2017

Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della regione Molise nei giorni 5 e 6 marzo 2015 per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni.

(G.U. 11 gennaio 2017, n. 8)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2017

Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della regione Abruzzo nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nonché nei mesi di febbraio e marzo 2015 per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni.

(G.U. 11 gennaio 2017, n. 8)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2017

Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014 nel territorio delle province di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni.

(G.U. 11 gennaio 2017, n. 8)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2017

Rideterminazione degli importi, di cui alle delibere del 29 dicembre 2016 e del 16 giugno 2017, riconosciuti ai soggetti privati con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Toscana.

(G.U. 11 gennaio 2017, n. 8)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO**

Adozione dei Piani antincendi boschivi (o piani AIB), con periodo di validità 2017-2021, delle Riserve naturali statali: Bibbona, Calafuria, Caselli, Tomboli di Cecina, Belagaio, Marsiliana, Duna Feniglia, Tomboli di Follonica, Poggio Tre Cancelli, Scarlino (Poggio Spedaletto), Formole, Fungaia, Poggio Rosso, Zuccaia, Abetone, Acquerino, Campolino, Piano degli Ontani, Tocchi, Cornocchia, Montecellesi, Palazzo, Vallombrosa, ricadenti nel territorio della Regione Toscana.

(G.U. 11 gennaio 2017, n. 8)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO**

Adozione del Piano antincendi boschivi (o piano AIB), con periodo di validità 2017-2021, delle Riserve naturali statali: Bassa dei Frassini - Balanzetta, Bosco della Mesola, Dune e Isole della Sacca di Gorino, Po di Volano, Sacca di Bellocchio, Sacca di Bellocchio II, Sacca di Bellocchio III, Foce Fiume Reno, Destra Foce Fiume Reno, Duna Costiera di Porto Corsini, Pineta di Ravenna, Duna Costiera Ravennate e Foce Torrente Bevano, Salina di Cervia, ricadenti nel territorio della Regione Emilia Romagna.

(G.U. 11 gennaio 2017, n. 8)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2017

Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che nel mese di novembre 2013 hanno colpito il territorio della Regione autonoma della Sardegna per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati titolari delle attività economiche e produttive.

(G.U. 12 gennaio 2017, n. 9)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2017

Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi verificatisi nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nei Comuni di Ginosa, Castellaneta, Palagianello e Laterza in Provincia di Taranto, tra il 19 novembre ed il 3 dicembre 2013 nel territorio delle Province di Foggia, Lecce e Taranto e dal 1° al 6 settembre 2014 nel territorio della Provincia di Foggia per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati titolari delle attività economiche e produttive.

(G.U. 12 gennaio 2017, n. 9)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2017

Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi occorsi nel mese di marzo ed aprile 2013 ed il giorno 3 maggio 2013 nel territorio della Regione Emilia Romagna, dall'ultima decade del mese di dicembre 2013 al 31 marzo 2014 il territorio delle Province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio-Emilia e Rimini, nei giorni

13 e 14 ottobre 2014 il territorio delle Province di Parma e Piacenza, nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015 il territorio regionale e nei giorni 13 e 14 settembre 2015 il territorio delle Province di Parma e Piacenza, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati titolari delle attività economiche e produttive.
(G.U. 12 gennaio 2017, n. 9)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2017

Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito la Regione Basilicata nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nel territorio dei Comuni di Bernalda, Montescaglioso, Pisticci e Scanzano Jonico in Provincia di Matera e nei giorni dal 1° al 3 dicembre 2013 nel territorio di alcuni comuni delle Province di Potenza e Matera nonché del movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre 2013 nel territorio del Comune di Montescaglioso in Provincia di Matera, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati titolari delle attività economiche e produttive.

(G.U. 12 gennaio 2017, n. 9)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2017

Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Campania dal 14 al 20 ottobre 2015 per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati titolari delle attività economiche e produttive.

(G.U. 12 gennaio 2017, n. 9)

Punto Norme

IL PUNTO SULLE NORME PUBBLICATE

Riepiloghiamo di seguito le norme pubblicate nel 2017 dalle Commissioni UNI più di interesse per il settore antincendio.

UNI – Protezione attiva contro gli incendi

38

- UNI/TR 11694:2017 Linea guida per la progettazione, l'installazione, la messa in servizio, la verifica funzionale, l'esercizio e la manutenzione dei sistemi di rivelazione fumo ad aspirazione
- UNI EN 16750:2017 Installazione fisse antincendio - Sistemi a riduzione di ossigeno - Progettazione, installazione, pianificazione e manutenzione
- UNI EN 12101-2:2017 Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Evacuatori naturali di fumo e calore
- UNI 9494-1:2017 Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 1: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SENFEC)
- UNI 9494-2:2017 Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC)
- UNI EN 54-13:2017 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 13: Valutazione della compatibilità e connettività dei componenti di un sistema
- UNI EN 54-5:2017 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 5: Rivelatori di calore - Rivelatori di calore puntiformi
- UNI CEI EN 16763:2017 Servizi per i sistemi di sicurezza antincendio e i sistemi di sicurezza

Scopri le linee guida UMAN



UNI – Comportamento all'incendio

- UNI EN ISO 13943:2017 Sicurezza in caso di incendio - Vocabolario
- UNI EN 1364-5:2017 Prove di resistenza al fuoco per elementi non portanti - Parte 5: Griglie di ventilazione
- UNI EN 1366-10:2017 Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 10: Serrande di controllo dei fumi

L'Esperto risponde

40

■ LA RETE IDRICA ANTINCENDIO È UN BENE COMUNE

D. *Siamo in presenza di una rete idrica antincendio condominiale realizzata negli anni'80 a servizio di due capannoni prefabbricati ad uso magazzini, attività produttive. In fase di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'attività "Depositi di carta, cartoni, ecc." che occupa due moduli di un fabbricato la rete idrica non più conforme alle norme prescritte deve essere adeguata e, per l'attività in questione, potenziata. Gli altri condòmini, alcuni dei quali svolgono attività soggette a controlli e già in possesso Certificato di Prevenzione Incendi regolarmente rinnovato, non risulterebbero obbligati all'adeguamento dell'impianto. In questo caso lo adegua a proprie spese chi svolge l'attività da regolarizzare? Come vengono ripartite le spese e quantificati i benefici futuri per le altre proprietà?*

R. Nel quesito si fa comunque menzione di un bene condominiale. Di un bene rientrante cioè tra quelli che l'art. 1117 considera oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio. Al numero 3) sono espressamente richiamati "le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune" tra cui "gli impianti idrici". Si ritiene pertanto che se le spese di adeguamento che investiranno la rete idrica di proprietà condominiale dovranno essere ripartite in base ai millesimi di proprietà da parte di ciascun condomino.

(Raffaele Cusmai, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Condominio", 3 gennaio 2018)

■ ATTREZZATURE ANTINCENDIO

D. *Su impianto per taglio autogeno (ossigeno/acetilene) si sono sostituiti i tubi ed i regolatori di pressione, nel verificare la documentazione, ho trovato solo una manuale operativo di servizio e nessun certificato CE o certificato di indicazione norma tecnica. Il fornitore mi deve fornire la documentazione CE per quanto riguarda i regolatori di pressione (gruppo presa) invece per i tubi basta quanto riportato sopra o mi devono fornire documentazione che ne indica la norma tecnica di riferimento e marcatura CE?*

R. I singoli componenti (tubi e regolatori) devono essere forniti con dichiarazione di conformità del produttore. Inoltre, il sistema dovrà essere correttamente installato e collaudato e dovrà essere aggiornato il fascicolo tecnico della macchina.

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Antincendio24", 7 settembre 2017)

Calendario

Gli eventi e gli incontri UMAN di febbraio 2018

QUANDO	DOVE	COSA
<i>14 febbraio</i>	<i>Cagliari</i>	<i>SICURTECH Village</i>



GRUPPO**24ORE**

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Direzione Publishing - Roma

© 2017 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.